

Codice A1413C

D.D. 15 dicembre 2022, n. 2447

Decreto Ministro della Salute del 23 dicembre 2021 di riparto fondi AF 2021 di cui all'art. 1, comma 946 legge 208/15. Accertamento della somma di euro 3.242.800,00 sul cap. 20433/22 e impegno della somma di euro 3.242.800,00 su capitoli vari.



ATTO DD 2447/A1413C/2022

DEL 15/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1413C - Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari

OGGETTO: Decreto Ministro della Salute del 23 dicembre 2021 di riparto fondi AF 2021 di cui all'art. 1, comma 946 legge 208/15. Accertamento della somma di euro 3.242.800,00 sul cap. 20433/22 e impegno della somma di euro 3.242.800,00 su capitoli vari.

Vista la legge n. 208/15 che all'art. 1, comma 946 che stabiliva che “*Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP), come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, presso il Ministero della salute e' istituito il Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) ...*”;

Visto il Decreto Ministro della Salute del 23 dicembre 2021 di riparto fondi GAP Anno Finanziario 2021 che ha assegnato alla Regione Piemonte un importo di euro 3.242.800,00

Considerato che il Fondo AF 2021, in base alle valutazioni dell'ufficio competente del Settore Regionale Programmazione dei servizi sanitari e socio sanitari, supportato dal Gruppo di Lavoro regionale GAP, istituito con nota prot. n. 13519 del 06.04.2022, sarà così suddiviso:

1. euro 2.742.800,00 - capitolo 158641 a favore delle AASSLL, rinviando a successivo atto l'assegnazione a ciascuna ASL;
2. euro 100.000,00 – capitolo 161818 – a favore dell'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte (IRES) con contestuale approvazione di apposito “Schema tipo” di Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 e s.m.i. allegato e parte integrante e sostanziale della presente DD;
3. euro 400.000,00 – capitolo 127225 – demandati, mediante successivo impegno delegato, al Settore Comunicazione, ufficio stampa, relazioni esterne, URP della Direzione Regionale Coordinamento Politiche Fondi europei – Turismo e Sport.

Tenuto conto del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, così come integrato e corretto dal D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014.

Viste le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del

D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.

Tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell'articolo 20 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i che dispone che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote di finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Si ritiene pertanto necessario procedere ad accertare la somma di euro 3.242.800,00 sul cap. 20433/22 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, codice versante 299523 Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

- di impegnare la somma di euro 2.842.800,00 sui capitoli del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 a favore di:

1. euro 2.742.800,00 - capitolo **158641** a favore delle AASSLL, rinviando a successivo atto l'assegnazione a ciascuna ASL;
2. euro 100.000,00 – capitolo 161818 – a favore dell'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte (IRES) con contestuale approvazione di apposito "Schema tipo" di Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 e s.m.i. allegato e parte integrante e sostanziale della presente DD;

- di demandare, mediante successivo impegno delegato

3. euro 400.000,00 – capitolo 127225 – al Settore Comunicazione, ufficio stampa, relazioni esterne, URP della Direzione Regionale Coordinamento Politiche Fondi europei – Turismo e Sport.

Rilevato che la transazione elementare dei suddetti movimenti contabili è rappresentata nell'allegato "Appendice A – Elenco RegISTRAZIONI contabili" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

Dato atto che l'accertamento non è stato già assunto con precedenti atti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046, come modificata dalla D.G.R. 14 giugno 2021 n. 1-3361

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165;
- Vista la L.R. 23 del 28/07/2008 artt 17 e 18;
- Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i Vista la legge regionale 29 aprile 2022 n.6 (Bilancio di previsione Finanziario 2022-2024);
- Vista la D.G.R. n.1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n.6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024" Vista la D.C.R. n. 251-50107 del 27-12-2017 Visto il Decreto Ministro della Salute del 23 dicembre 2021

Vista la L.R. n. 13 del 2 agosto 2022 " Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024";

- Vista la D.G.R. n. 73 - 5527 del 3 agosto Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024.;

determina

per le motivazioni espresse in premessa,

- di accertare la somma di euro 3.242.800,00 sul cap. 20433/22 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 codice versante - 299523 Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria;

- di impegnare la somma di euro 2.842.800,00 sui capitoli del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 a favore di::

1. euro 2.742.800,00 - capitolo **158641** – annualità 2022 a favore delle AASSLL., rinviando a successivo atto l’assegnazione a ciascuna ASL;

2. euro 100.000,00 – capitolo 161818 – annualità 2022 a favore dell’Istituto Ricerche Economico Sociali del Piemonte (IRES) con contestuale approvazione di apposito “Schema tipo” di Accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 L. 241/1990 e s.m.i. allegato e parte integrante e sostanziale della presente DD;

- di demandare, mediante successivo impegno delegato

3. euro 400.000,00 – capitolo 127225 – annualità 2022 a favore del Settore Comunicazione, ufficio stampa, relazioni esterne, URP della Direzione Regionale Coordinamento Politiche Fondi europei.

la transazione elementare dei suddetti movimenti contabili è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco RegISTRAZIONI contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs.33/2013.

Il Funzionario referente
Gaetano MANNA

IL DIRIGENTE (A1413C - Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari)

Firmato digitalmente da Franco Ripa

Allegato

Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 e s.m.i. tra la Regione Piemonte e l'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte - IRES Piemonte - per adempimenti relativi alla clausola valutativa della L.R. 19/2021.

Premesso che:

La Legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 di "Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)" promuove interventi finalizzati:

- a) prevenire e contrastare il gioco d'azzardo patologico, nonché finalizzati al trattamento terapeutico e al recupero dei soggetti che ne sono affetti e al supporto delle loro famiglie nell'ambito delle competenze regionali in materia socio-sanitaria;
- b) diffondere e divulgare l'uso responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione e sensibilizzazione anche in relazione ai contenuti dei diversi giochi a rischio di sviluppare dipendenza;
- c) rafforzare la cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole.

La medesima legge prevede all'art.24 adempimenti relativi alla clausola valutativa con annesse attività di monitoraggio e valutazione riparto Fondi e supporto alla realizzazione Piano triennale di cui all'art. 6 L.R. 19/21

Considerato che:

- per la realizzazione di alcuni adempimenti relativi alla clausola valutativa, la Regione Piemonte ritiene di procedere alla stipula di un Accordo ex art. 15 della L. n. 241/1990 con I.R.E.S. Piemonte;
- I.R.E.S. Piemonte è stato istituito con legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 e s.m.i. ed è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia funzionale ai sensi dell'articolo 60 dello Statuto della Regione Piemonte, per lo svolgimento di attività di ricerca a supporto della Giunta e del Consiglio regionale, in particolare in materia di programmazione socio-economica, territoriale e di analisi e valutazione delle politiche;
- l'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Il citato art. 15, in definitiva, prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico (CGCE, 19 dicembre 2012 (causa n. C-159/11); Cass. civ., 13 luglio 2006, n. 15893), ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;

Tutto ciò premesso

Tra:

la Regione Piemonte, con sede legale in p.zza Castello - 10121 TORINO (C.F. 80087670016), rappresentata dal Dott. Franco Ripa, Vicario della Direzione "Sanità e Welfare", domiciliato ai fini del presente Accordo, presso la sede regionale di Corso Regina Margherita n. 153 - bis a Torino;

e

l'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte (I.R.E.S.), con sede legale in Via Nizza 18 - 10125 Torino (C.F. 80084650011), di seguito I.R.E.S. Piemonte, rappresentato dal Presidente Dott. Michele Rosboch domiciliato, ai fini del presente Accordo, presso la sede di IRES indicata;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'accordo di collaborazione

Il presente accordo di collaborazione definisce i rapporti tra la Regione Piemonte e I.R.E.S. Piemonte per quanto attiene alla realizzazione delle attività di valutazione connesse alla L.R.19/2021 previste dall'articolo 24. In particolare IRES Piemonte dovrà:

- partecipazione alla Cabina di regia regionale e Gruppo di Lavoro regionale per la Prevenzione del GAP;
- supporto alla redazione del nuovo Piano di prevenzione regionale per la prevenzione del gioco d'azzardo
 - elaborazione dati gioco provenienti dall'Agenzia Dogane e Monopoli
 - supporto alla valutazione e al monitoraggio delle attività del Centro regionale di prevenzione delle dipendenze giovanili c/o Educatorio della Provvidenza - ASL Città di Torino;
 - valutazione del Progetto regionale di adolescenti fragili e a rischio di dipendenze: una rete regionale per la promozione del benessere e la prevenzione del rischio ", finalizzato alla diffusione di buone pratiche sul territorio regionale di presa in carico di adolescenti e giovani (17-25 anni) fragili, a rischio di dipendenza;
 - valutazione del progetto inserito nel Piano di prevenzione GAP regionale dal titolo "Il tempo è denaro" (avviato c/o dall'ASLT03 e Asl NO; durata bi/triennale)
 - valutazione campagna informativa regionale per la prevenzione del GAP (con particolare riferimento al "GAP TOUR");
 - eventuale valutazione di tecnologie innovative usate in setting clinici di cura del GAP (es: stimolazione magnetica transcranica, AO NO)

Art. 2 - Durata dell'Accordo

Il presente Accordo decorre dal 1 gennaio 2023 ed ha termine il 31 dicembre 2025.

Eventuali proroghe dovranno essere concordate tra le parti e formalizzate entro due mesi dalla scadenza attraverso apposita comunicazione scritta.

Art. 3 - Impegni delle Parti

In ossequio al principio di leale collaborazione le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti, a dare piena attuazione al presente Accordo. Le parti si danno atto che ogni eventuale modifica a quanto previsto dovrà essere concordata dalle Parti in forma scritta.

Le Parti collaborano affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegnano a dare immediata comunicazione, l'una all'altra, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Art. 4 - Impegni di I.R.E.S. Piemonte

I.R.E.S. Piemonte si impegna a:

- perseguire gli obiettivi dell'Accordo assicurandone la piena realizzazione;
- collaborare all'organizzazione e allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, di cui all'art. 1;
- fornire a Regione Piemonte tutta la documentazione necessaria e ogni altra informazione utile sulle attività oggetto del presente Accordo;
- presentare le relazioni sull'attività svolta e sui risultati raggiunti previste dal presente Accordo.

Nello specifico IRES si impegna a garantire la realizzazione delle attività relative alla clausola valutativa, attraverso la partecipazione alla Cabina di regia regionale GAP e al Gruppo di Coordinamento regionale per la Prevenzione del GAP di cui alla nota prot. n. (inserire i riferimenti normativi che istituiscono la Cabina di regia e il Coordinamento).

Art. 5 - Obblighi della Regione Piemonte

La Regione Piemonte si impegna a:

- collaborare all'organizzazione e allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo;
- fornire ad IRES Piemonte tutta la documentazione ed ogni altra informazione utile per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo;
- mettere a disposizione la somma di euro 100.000,00 a titolo di rimborso spese per le attività svolte da IRES Piemonte.

Art. 6 - Ammontare contributo

L'importo del contributo regionale previsto, pari a euro 100.000,00, è riconosciuto a titolo di rimborso delle spese e dei costi di carattere generale sostenuti da IRES Piemonte, senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo per il servizio reso. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute. Il contributo riconosciuto ad IRES Piemonte sarà liquidato a seguito di presentazione di relazioni sulle attività svolte, di rendicontazione dei costi sostenuti e di note di debito che riportino gli estremi della determinazione di impegno di spesa e dell'Accordo sottoscritto dalle Parti, secondo il seguente cronoprogramma e secondo l'effettiva attività svolta e rendicontata:

- euro 40.000,00 alla sottoscrizione del presente accordo;
- euro 20.000,00 al 31.12.2023;
- euro 20.000,00 al 31.12.2024;
- euro 20.000,00 a saldo, al 31.12.2025.

Art. 7 - Recesso e Risoluzione

Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente accordo di cooperazione con un preavviso scritto di almeno trenta giorni. In tale caso, sarà riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute sino alla data del recesso e per gli impegni assunti in funzione dell'adempimento degli obblighi previsti nel presente Accordo.

Qualora sopravvengano mutamenti normativi che, incidendo sull'oggetto del presente accordo di collaborazione, rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, l'Accordo potrà essere risolto anticipatamente.

Art. 8 - Norme applicabili

Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice Civile.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990.

Art. 9 - Norme finali

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente accordo, si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia.

Art. 10 - Controversie

Per la soluzione di eventuali controversie connesse al presente accordo che non potessero essere definite in via amministrativa, le parti riconoscono come Foro competente quello di Torino.

Art. 11 - Spese di bollo e registrazione

Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo e registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986, a cura e a spese della parte richiedente.

Torino, lì

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Regione Piemonte
Dott. Franco Ripa

I.R.E.S. Piemonte
Dott. Michele Rosboch

Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 e s.m.i. tra la Regione Piemonte e l'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte - IRES Piemonte - per adempimenti relativi alla clausola valutativa della L.R. 19/2021.

Premesso che:

La Legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 di "Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)" promuove interventi finalizzati:

- a) prevenire e contrastare il gioco d'azzardo patologico, nonché finalizzati al trattamento terapeutico e al recupero dei soggetti che ne sono affetti e al supporto delle loro famiglie nell'ambito delle competenze regionali in materia socio-sanitaria;
- b) diffondere e divulgare l'uso responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione e sensibilizzazione anche in relazione ai contenuti dei diversi giochi a rischio di sviluppare dipendenza;
- c) rafforzare la cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole.

La medesima legge prevede all'art.24 adempimenti relativi alla clausola valutativa con annesse attività di monitoraggio e valutazione riparto Fondi e supporto alla realizzazione Piano triennale di cui all'art. 6 L.R. 19/21

Considerato che:

- per la realizzazione di alcuni adempimenti relativi alla clausola valutativa, la Regione Piemonte ritiene di procedere alla stipula di un Accordo ex art. 15 della L. n. 241/1990 con I.R.E.S. Piemonte;
- I.R.E.S. Piemonte è stato istituito con legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 e s.m.i. ed è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia funzionale ai sensi dell'articolo 60 dello Statuto della Regione Piemonte, per lo svolgimento di attività di ricerca a supporto della Giunta e del Consiglio regionale, in particolare in materia di programmazione socio-economica, territoriale e di analisi e valutazione delle politiche;
- l'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Il citato art. 15, in definitiva, prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico (CGCE, 19 dicembre 2012 (causa n. C-159/11); Cass. civ., 13 luglio 2006, n. 15893), ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;

Tutto ciò premesso

Tra:

la Regione Piemonte, con sede legale in p.zza Castello - 10121 TORINO (C.F. 80087670016), rappresentata dal Dott. Franco Ripa, Vicario della Direzione "Sanità e Welfare", domiciliato ai fini del presente Accordo, presso la sede regionale di Corso Regina Margherita n. 153 - bis a Torino;

e

l'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte (I.R.E.S.), con sede legale in Via Nizza 18 - 10125 Torino (C.F. 80084650011), di seguito I.R.E.S. Piemonte, rappresentato dal Presidente Dott. Michele Rosboch domiciliato, ai fini del presente Accordo, presso la sede di IRES indicata;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'accordo di collaborazione

Il presente accordo di collaborazione definisce i rapporti tra la Regione Piemonte e I.R.E.S. Piemonte per quanto attiene alla realizzazione delle attività di valutazione connesse alla L.R.19/2021 previste dall'articolo 24. In particolare IRES Piemonte dovrà:

- partecipazione alla Cabina di regia regionale e Gruppo di Lavoro regionale per la Prevenzione del GAP;
- supporto alla redazione del nuovo Piano di prevenzione regionale per la prevenzione del gioco d'azzardo
 - elaborazione dati gioco provenienti dall'Agenzia Dogane e Monopoli
 - supporto alla valutazione e al monitoraggio delle attività del Centro regionale di prevenzione delle dipendenze giovanili c/o Educatorio della Provvidenza - ASL Città di Torino;
 - valutazione del Progetto regionale di adolescenti fragili e a rischio di dipendenze: una rete regionale per la promozione del benessere e la prevenzione del rischio ", finalizzato alla diffusione di buone pratiche sul territorio regionale di presa in carico di adolescenti e giovani (17-25 anni) fragili, a rischio di dipendenza;
 - valutazione del progetto inserito nel Piano di prevenzione GAP regionale dal titolo "Il tempo è denaro" (avviato c/o dall'ASLT03 e Asl NO; durata bi/triennale)
 - valutazione campagna informativa regionale per la prevenzione del GAP (con particolare riferimento al "GAP TOUR");
 - eventuale valutazione di tecnologie innovative usate in setting clinici di cura del GAP (es: stimolazione magnetica transcranica, AO NO)

Art. 2 - Durata dell'Accordo

Il presente Accordo decorre dal 1 gennaio 2023 ed ha termine il 31 dicembre 2025.

Eventuali proroghe dovranno essere concordate tra le parti e formalizzate entro due mesi dalla scadenza attraverso apposita comunicazione scritta.

Art. 3 - Impegni delle Parti

In ossequio al principio di leale collaborazione le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti, a dare piena attuazione al presente Accordo. Le parti si danno atto che ogni eventuale modifica a quanto previsto dovrà essere concordata dalle Parti in forma scritta.

Le Parti collaborano affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegnano a dare immediata comunicazione, l'una all'altra, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Art. 4 - Impegni di I.R.E.S. Piemonte

I.R.E.S. Piemonte si impegna a:

- perseguire gli obiettivi dell'Accordo assicurandone la piena realizzazione;
- collaborare all'organizzazione e allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, di cui all'art. 1;
- fornire a Regione Piemonte tutta la documentazione necessaria e ogni altra informazione utile sulle attività oggetto del presente Accordo;
- presentare le relazioni sull'attività svolta e sui risultati raggiunti previste dal presente Accordo.

Nello specifico IRES si impegna a garantire la realizzazione delle attività relative alla clausola valutativa, attraverso la partecipazione alla Cabina di regia regionale GAP e al Gruppo di Coordinamento regionale per la Prevenzione del GAP di cui alla nota prot. n. (inserire i riferimenti normativi che istituiscono la Cabina di regia e il Coordinamento).

Art. 5 - Obblighi della Regione Piemonte

La Regione Piemonte si impegna a:

- collaborare all'organizzazione e allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo;
- fornire ad IRES Piemonte tutta la documentazione ed ogni altra informazione utile per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo;
- mettere a disposizione la somma di euro 100.000,00 a titolo di rimborso spese per le attività svolte da IRES Piemonte.

Art. 6 - Ammontare contributo

L'importo del contributo regionale previsto, pari a euro 100.000,00, è riconosciuto a titolo di rimborso delle spese e dei costi di carattere generale sostenuti da IRES Piemonte, senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo per il servizio reso. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute. Il contributo riconosciuto ad IRES Piemonte sarà liquidato a seguito di presentazione di relazioni sulle attività svolte, di rendicontazione dei costi sostenuti e di note di debito che riportino gli estremi della determinazione di impegno di spesa e dell'Accordo sottoscritto dalle Parti, secondo il seguente cronoprogramma e secondo l'effettiva attività svolta e rendicontata:

- euro 40.000,00 alla sottoscrizione del presente accordo;
- euro 20.000,00 al 31.12.2023;
- euro 20.000,00 al 31.12.2024;
- euro 20.000,00 a saldo, al 31.12.2025.

Art. 7 - Recesso e Risoluzione

Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente accordo di cooperazione con un preavviso scritto di almeno trenta giorni. In tale caso, sarà riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute sino alla data del recesso e per gli impegni assunti in funzione dell'adempimento degli obblighi previsti nel presente Accordo.

Qualora sopravvengano mutamenti normativi che, incidendo sull'oggetto del presente accordo di collaborazione, rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, l'Accordo potrà essere risolto anticipatamente.

Art. 8 - Norme applicabili

Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice Civile.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990.

Art. 9 - Norme finali

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente accordo, si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia.

Art. 10 - Controversie

Per la soluzione di eventuali controversie connesse al presente accordo che non potessero essere definite in via amministrativa, le parti riconoscono come Foro competente quello di Torino.

Art. 11 - Spese di bollo e registrazione

Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo e registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986, a cura e a spese della parte richiedente.

Torino, lì

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Regione Piemonte
Dott. Franco Ripa

I.R.E.S. Piemonte
Dott. Michele Rosboch
